

DECRETO AIUTI-BIS:

LE PRINCIPALI NOVITÀ DI INTERESSE PER LAVORATRICI/LAVORATORI

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed è in vigore da oggi, 10 agosto, il D.L. 9 agosto 2022, n. 115, c.d. Decreto "Aiuti-bis".

La CGIL ha espresso un giudizio complessivamente critico sul provvedimento, osservando che se da un lato esso contiene alcuni interventi che vanno nella direzione richiesta dalle Organizzazioni sindacali, le misure introdotte risultano in generale del tutto insufficienti rispetto alla necessità e all'urgenza di fronteggiare la crisi in atto nel Paese.

Di seguito riteniamo comunque utile sintetizzare principali aspetti di possibile interesse per lavoratrici e lavoratori del nostro settore, riguardanti in particolare lo **sgravio contributivo per redditi fino a 2.692** € e l'aumento della **soglia esente** per i c.d. **fringe benefit**.

INCREMENTO DELLO SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER RETRIBUZIONI FINO A 2.692 €.

La Legge di Bilancio 2022 per il periodo di paga 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2022, aveva previsto, nel caso di retribuzione lorda (imponibile previdenziale) fino a 2.692 € mensili, un esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi INPS a carico del dipendente.

Il D.L. n. 115/2022 incrementa - **limitatamente al periodo dal 1º luglio 2022 al 31 dicembre 2022** - di 1,2 p.p. la misura dello sgravio contributivo, portandolo quindi a **2 punti percentuali**.

La riduzione di 2 punti percentuali spetterà anche per la tredicesima mensilità: a dicembre lo sgravio sarà pertanto riconosciuto sia sulla retribuzione corrisposta nel mese (sempreché non superiore al limite di € 2.692), sia sull'importo della tredicesima, laddove inferiore o uguale a € 2.692.

La soglia di 2.692 è ottenuta dividendo per 13 l'importo di 35.000 €: è comunque opportuno precisare che **non sono previste operazioni di conguaglio a fine anno**, anche nel caso in cui la retribuzione annua superasse i 35.000 €. In altri termini il diritto al beneficio viene verificato mese per mese: qualora in un mese si percepisse una retribuzione di importo superiore a € 2.692 lordi, per quel mese non si avrà diritto allo sgravio, senza effetti sulle restanti mensilità.

Fringe Benefit: Aumento a 600 € della soglia esente

Un ulteriore aspetto contenuto nel Decreto, di possibile interesse per colleghe e colleghi che avessero destinato somme al **Conto sociale**, è l'aumento della soglia esente per i c.d. *fringe benefit* che **per il solo 2022** passa dai consueti 258,23 € a **600** €.

Rientrano nella categoria dei *fringe benefit* i buoni spesa selezionabili all'interno della Piattaforma Welfare Hub: ad oggi non è tuttavia ancora possibile selezionare l'acquisto di *voucher* in superamento dei consueti limiti in quanto la piattaforma non risulta ancora adeguata.

In attesa del suo aggiornamento, si ricorda comunque che in caso di superamento della soglia tutto l'importo (non soltanto la quota eccedente i 258,23 o i 600 €, a seconda della normativa fiscale vigente) è destinato ad essere assoggettato a trattenute previdenziali e fiscali. È consigliabile pertanto verificare mese per mese sul cedolino l'ammontare dei fringe benefit fruiti, che figura accanto alla dicitura "91QC Progr.Fr.Benefit esenti".